Sent.27/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere
Luigi Di Marco	Consigliere *relatore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4036 del registro di segreteria, promosso ad istanza della procura regionale per il Molise, nei confronti di:

- Gianni DI FIORE, nato a Castel di Sangro (AQ) il 26.05.1971 e residente in Rionero Sannitico (IS), località Lenze, C.F.: DFRGNN71E26C096A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gabriele Cristinzio con studio in Isernia alla via Occidentale n. 148, pec: gabriele.cristinzio@legal.email.it;

- Tonino MINICHIELLO, nato a Rionero Sannitico (IS) l'11.06.1958, ivi residente in piazza G. Marconi s.n.c., C.F.: MNCTNN58H11H308E, con elezione di domicilio digitale agli indirizzi di posta elettronica certificata degli avv.ti Danilo Leva avvdanilo.leva@pecavvocatiisernia.it e Fabio D'Agnone

fabio.dagnone@pecavvocatiisernia.it.

Visti l'atto di citazione, gli atti di costituzione in giudizio dei convenuti e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 20 febbraio 2025, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il p.m. s.p.g. dott. Roberto Formisani che si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione; anche gli avvocati Gabriele Cristinzio e Fabio D'Agnone nell'interesse, rispettivamente, del signor Gianni DI FIORE il primo e del signor Tonino MINICHIELLO il secondo, si sono entrambi riportati alle conclusioni scritte.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione dell'11 settembre 2024, ritualmente notificato, la Procura regionale ha citato il sig. Gianni DI FIORE, nato a Castel di Sangro (AQ) il 26.05.1971 e residente in Rionero Sannitico (IS) ed il sig. Tonino MINICHIELLO, nato a Rionero Sannitico (IS) l'11.06.1958 ed ivi residente, per sentirli condannare al pagamento in favore dello Stato, della Regione Molise e del Comune di Rionero Sannitico (IS) di euro 15.774,22 salva diversa valutazione del collegio adito, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Il danno erariale patito dal Comune di Rionero Sannitico, ad avviso della requirente, si porrebbe in relazione alla gara relativa ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell'Edificio scolastico "E. Tonti".

Le vicende produttive di danno andrebbero, più in particolare inserite nel più ampio contesto dell'operato di una consorteria composta da funzionari pubblici e imprenditori che avrebbero profondamente condizionato varie procedure di gara nell'isernino. Le indagini condotte dalla Guardia di finanza avrebbero infatti accertato la creazione di veri e propri cartelli tra imprese edili, volti a "blindare" le aggiudicazioni di opere pubbliche mediante l'adozione di vari "escamotage" volti ad eludere le prescrizioni del codice dei contratti pubblici del 2006 (normativa settoriale vigente all'epoca dei fatti) specie attraverso l'abusivo ricorso alla più flessibile procedura negoziata. Il suddetto sodalizio criminoso avrebbe consentito l'illecita predeterminazione, per il tramite di interlocuzioni tra funzionari pubblici infedeli ed imprenditori, della ditta assegnataria della commessa, consentendo a quest'ultima di segnalare quali ulteriori imprese invitare alla gara, sul presupposto che queste ultime avrebbero partecipato alla procedura solo formalmente, presentando offerte assolutamente inidonee a competere effettivamente per l'aggiudicazione dell'appalto e, quindi, portando all'assegnazione dell'opera alla ditta "predestinata".

Nel caso di specie, la procura ipotizza una serie di gravi criticità già nella fase dell'individuazione delle ditte invitate a presentare le offerte e poi della susseguente aggiudicazione dell'opera.

Facendo proprie le considerazioni rese dai militari della Guardia di Finanza, ha ipotizzato che le ditte invitate alla procedura di gara sarebbero state "espressamente individuate

dall'Amministrazione" mediante la predisposizione di "un elenco dattiloscritto di n. 10 imprese da invitare, lasciato sulla scrivania del funzionario". La predetta ricostruzione sarebbe confermata dai numerosi contatti telefonici intercorsi tra le ditte poi invitate alla gara, oltre che da una conversazione telefonica tra il sindaco Minichiello e Gianni Paolo Calabrese della Calabrese Srl, e dagli svariati contatti tra il Di Fiore e il Calabrese, sempre nello stesso arco temporale.

Le indagini penali avrebbero poi dimostrato la piena conoscenza da parte del sindaco Minichiello del sistema spartitorio degli appalti nell'isernino; il che si desumerebbe dalla conversazione del 14.06.2014 del sindaco stesso con il sig. Lenio Petrocelli, captata mediante intercettazioni ambientali a riprova dell'adesione a un sistema di indebita gestione delle commesse pubbliche.

A medesime conclusioni si perverrebbe per il RUP, il sig. Di Fiore, visti i contatti tra l'utenza telefonica dell'incolpato e l'imprenditore Gianni Calabrese.

Le delineate condotte nella gestione della commessa pubblica da parte degli odierni convenuti, ad avviso della procura, sarebbero connotate da dolo, ed avrebbero determinato l'esiguo ribasso dell'8,75% rispetto alla base d'asta.

La significativa differenza tra il ribasso percentuale ottenuto rispetto alle medie di mercato rappresenterebbe pertanto un danno alla concorrenza, da intendersi come nocumento patrimoniale connesso all'omesso svolgimento di un sano confronto concorrenziale tra tutte le imprese interessate agli appalti da aggiudicare.

Pertanto, applicando ai ratei di pagamento rispetto ai quali la prescrizione non risulta maturata (euro 105.513,21), il differenziale tra il ribasso concretamente praticato e quello medio a livello nazionale, il danno erariale è stato contestato per un importo pari ad euro 15.774,22, da ripartire (fatta salva un'eventuale diversa valutazione del Collegio) in parti uguali tra gli odierni convenuti.

Con atto del 25.01.2025 si è costituito il sig. Minichiello. Ha fatto rilevare che la sua posizione in sede penale sarebbe stata archiviata sin dalla fase delle indagini preliminari e che, sul piano dell'azione amministrativa, si sarebbe limitato a riconfermare il geom. Di Fiore nel ruolo di RUP dell'affidamento di cui trattasi, non essendo di sua spettanza la fase di individuazione delle ditte. Ha concluso evidenziando che dall'insieme delle risultanze investigative non sarebbe possibile desumere con certezza alcun inquinamento del processo decisionale dell'amministrazione nella materia in questione ad egli ascrivibile. In ogni caso, mancherebbe un danno certo ed attuale, non essendo stati avviati contenziosi da parte di altre ditte interessate all'aggiudicazione (e tenuto conto altresì dell'utilità comunque ricavata dall'Ente dai lavori effettuati).

Con atto del 30.01.2025 si è costituto anche il sig. Di Fiore, rappresentando che la contestazione di responsabilità, stante l'archiviazione in sede penale, sarebbe carente di fondamento in quanto basata su fatti illeciti di rilievo penale rimasti privi di riscontro, e che, inoltre, la collusione sarebbe intervenuta direttamente tra le ditte senza alcun apporto causale dell'incolpato. Ha inoltre contestato le

modalità di calcolo che hanno portato alla determinazione del danno, sia in relazione alla necessità di escludere dal computo gli oneri per la manodopera e la sicurezza, sia in quanto il parametro di riferimento (medie nazionali AVCP 2012) non sarebbe riferibile ad una gara svoltasi nel 2014.

All'udienza del 20 febbraio 2025 sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero, e gli avv. Gabriele Cristinzio e Fabio D'Agnone nell'interesse, rispettivamente, del signor Gianni DI FIORE il primo e del signor Tonino MINICHIELLO il secondo. Il requirente ed i difensori hanno insistito nelle censure, eccezioni e difese già rispettivamente dispiegate in atti, ai quali hanno fatto ampio riferimento, richiamandone le conclusioni e chiedendone l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare occorre scrutinare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, proposta dal sig. Minichiello, per l'asserita omessa indicazione degli accadimenti fattuali sui quali si fonda la domanda.

Ad avviso del predetto convenuto, non risulterebbe sufficiente il mero richiamo ad una conversazione telefonica, né l'erezione a prova di atti d'indagine penale che non hanno avuto alcun rilievo in quella sede. La mancata espressa indicazione dei fatti materiali che si assumono essere stati lesivi degli interessi erariali determinerebbe la nullità della citazione per assoluta incertezza sull'oggetto della

domanda, tale cioè da rendere impossibile la comprensione delle ragioni della chiamata in causa dell'odierno convenuto.

L'eccezione è priva di pregio e non può essere accolta.

In ordine alla genericità ed indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, rileva esclusivamente la circostanza secondo cui dal complesso dell'atto di citazione e dalla documentazione allegata sia possibile comprendere l'oggetto della domanda e la ragione della stessa come previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'articolo 86 del codice di giustizia contabile (Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale d'appello n. 27/2022). La pronuncia di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per incertezza del *petitum* e della *causa petendi* può quindi sussistere unicamente "*qualora manchino del tutto le conclusioni in ordine all' oggetto della domanda o quando alcune delle indicazioni fornite siano talmente contraddittorie o carenti, da non consentire di dedurre, secondo il libero apprezzamento del giudice, l'elemento della domanda attrice richiesto dalla legge*." (Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale d'appello nn. 106/2020 e 57/2018).

Ebbene, nel caso di specie, la lettura coordinata dell'atto di citazione e dagli atti depositati nel fascicolo processuale prodotti dalla procura regionale, ad avviso del collegio, consente l'individuazione dei richiamati requisiti della domanda con consequenziale infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza della stessa. La domanda risarcitoria indica infatti, con chiarezza, l'oggetto del danno, il comportamento antigiuridico ascritto ad entrambi i convenuti ed il nesso causale tra il fatto e il danno consentendo il pieno rispetto del

principio del contraddittorio e garantendo alle parti la possibilità di difendersi compiutamente, come effettivamente avvenuto attraverso il deposito degli atti di costituzione in giudizio.

2. Nel merito l'addebito mosso dalla requirente agli odierni convenuti attiene al danno erariale asseritamente patito dal Comune di Rionero Sannitico in relazione alla gara relativa ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell'Edificio scolastico "E. Tonti", la quale andrebbe contestualizzata nel più ampio contesto dell'operato di una consorteria composta da funzionari pubblici e imprenditori che avrebbero profondamente condizionato varie procedure di gara nell'isernino. Più in particolare la requirente contesta agli odierni convenuti il danno erariale ravvisabile nella differenza tra il ribasso d'asta praticato e quello medio a livello nazionale, deducendolo dalla documentazione trasmessa dalla guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale poi conclusosi con archiviazione.

Ad avviso del collegio, il quadro probatorio disponibile si rivela tuttavia inidoneo a sostenere la tesi accusatoria.

3. A ben vedere, le indagini penali, pur avendo dimostrato la conoscenza da parte del sindaco Minichiello del menzionato sistema spartitorio posto in essere dal sindaco del Comune di Acquaviva di Isernia (il sig. Petrocelli), non consentono di verificare se, nel caso concreto, la condotta dell'odierno convenuto abbia o meno ed in caso positivo con quali modalità, condizionato il corretto svolgimento della procedura di affidamento presso l'amministrazione comunale di appartenenza.

Dalle intercettazioni telefoniche emerge infatti un ruolo assolutamente secondario del sindaco Minichiello rispetto al suo interlocutore, unico ad esporre e riconoscere il sistema spartitorio degli appalti in contestazione. L'odierno convenuto, di contro, si limita ad ascoltare, tutto al più annuendo, senza tuttavia mai, neanche implicitamente, ammettere o prospettare neanche l'intenzione di replicare, in occasione della gara in trattazione, lo schema illecito seguito dal Petrocelli.

Nessun elemento probatorio poi, dimostra la riconducibilità al sindaco della redazione del presunto elenco dattiloscritto di ditte da invitare alla procedura negoziata.

Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che di tale documento non v'è traccia nella documentazione versata agli atti e che quindi esso assume la rilevanza di una mera dichiarazione resa da un indagato nel procedimento penale poi conclusosi con l'archiviazione; in secondo luogo, l'ammissione resa ai militari della Guardia di Finanza dal geom. Di Fiore si limita ad indicare che le imprese sarebbero state "espressamente individuate dall'Amministrazione" senza tuttavia coinvolgere, in modo specifico, il sig. Minichiello.

In ultimo, ma non certo per rilevanza, pare dirimente la riconferma nel ruolo di RUP del sig. Di Fiore da parte del Sindaco con decreto n. 8 del 8.06.2014; ciò, nonostante dalle intercettazioni fosse inequivocabilmente emerso che il citato funzionario tecnico non fosse affatto gradito dal Petrocelli per i fini spartitori da egli programmati.

Il che, ad avviso del collegio, prova l'assenza di qualsivoglia

accordo con il vertice dell'altra amministrazione oltre che la non condivisione dell'illecito programma da questa seguito, ed interrompe ogni apporto causale all'arrecato presunto danno da parte del sindaco Minichiello.

4. A medesime conclusioni non può non pervenirsi anche in relazione al sig. Di Fiore, che al momento dell'espletamento della procedura negoziata di affidamento dell'appalto in contestazione, rivestita la funzione di RUP.

Come già evidenziato, le indagini penali, sulla scorta delle intercettazioni telefoniche, avevano chiaramente evidenziato l'estraneità del Di Fiore alle condotte ritenute illecite.

In particolare, in una conversazione intercettata, i soggetti ascoltati si davano addirittura atto che il tecnico comunale rappresentasse un ostacolo nell'assegnazione degli appalti alle ditte facenti parte dell'accordo spartitorio.

Valga da ultimo far rilevare come anche dal punto di vista della legittimità dell'azione amministrativa, ed entro gli stretti limiti che rilevano ai fini del presente giudizio, la condotta del RUP si è rivelata priva di criticità avendo lo stesso fatto ricorso alle disposizioni derogatorie previste dal DPCM del 22.1.2014 che, in attuazione dell'art. 18, comma 8-*ter*, d.l. n. 69/2013 e nell'ottica della speditezza dei lavori di riqualificazione, consentivano il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con almeno dieci operatori economici.

5. In conclusione, la inidoneità del quadro probatorio in atti a

supportare la configurabilità di un apporto causale delle condotte dei convenuti in relazione all'asserito danno erariale, comporta il rigetto della domanda volta a conseguire il risarcimento del prospettato danno da lesione alla concorrenza, con assorbimento delle doglianze dei convenuti attinenti alla carenza dell'elemento soggettivo, ed alla quantificazione del danno sotto il duplice profilo della mancata detrazione dei costi per la manodopera e per la sicurezza e della corretta individuazione dell'anno (2012) utilizzato per l'individuazione della percentuale media di ribasso.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, assolve dalla domanda attorea il sig. Tonino MINICHIELLO ed il sig. Gianni DI FIORE. Condanna il Comune di Rionero Sannitico al rimborso delle spese e liquida gli oneri di difesa, per ciascun convenuto, in euro 1.750,00 oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi per il sig. MINICHIELLO in favore degli avvocati Fabio D'Agnone e Danilo Leva che si sono dichiarati antistatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

Il Magistrato estensore — Il Presidente

Luigi di Marco — Maurizio Stanco

(*firmato digitalmente)* *(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 7 maggio 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*